



REPUBBLICA ITALIANA  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*  
LA CORTE D'APPELLO di TRIESTE  
*SEZIONE PRIMA CIVILE*

Composta dai Signori Magistrati

dott. Giuseppe De Rosa

Presidente rel.

dott. Vincenzo Colarieti

Consigliere

dott. Manila Salva'

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 43 del Ruolo Generale dell'anno 2017

**TRA**

rappresentato e difeso

dall'avvocato ZAPPIA DORA del Foro di Trieste con domicilio eletto in Trieste via Crispi n. 4

**CONTRO**

MINISTERO DELL'INTERNO (97149560589) rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA DELLO STATO DI TRIESTE con domicilio eletto PIAZZA DALMAZIA 3 34134 TRIESTE

**OGGETTO:** ordinanza Tribunale di Trieste 27.12.2016 depositata nella stessa data

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Conclusioni parte appellante

annullare l'ordinanza 27.12.2016 Tribunale di Trieste e per l'effetto concedere all'appellante la protezione sussidiaria;

in via subordinata confermare la protezione umanitaria;

con vittoria di spese.

Conclusioni parte appellata

rigettare l'appello e confermare il provvedimento impugnato;

con vittoria di spese.

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4bd31b085149462422e66feb791ab4 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ade01010500c9e9ebcf40799709134d



*Svolgimento del processo*

Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. 27.12.2016 il Tribunale di Trieste, visto il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ (alias \_\_\_\_\_) avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Gorizia con il quale era stata rigettata la sua richiesta di protezione internazionale, rigettava la richiesta di protezione sussidiaria e quella di protezione umanitaria, compensando le spese di lite.

Con atto di citazione 25.1.2016 \_\_\_\_\_ impugnava la decisione chiedendone la riforma.

Ritualmente citato si costituiva il Ministero dell'Interno chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 30.5.2017

*Motivi della decisione*

Giova ricordare che gli strumenti di protezione internazionale sono sostanzialmente tre.

L'asilo politico (rifugiato) che spetta a chi dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, che stabilisce, all'articolo 1, che è rifugiato "*chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra*".

La protezione sussidiaria qualora il soggetto non dimostri di aver subito una persecuzione personale ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, ma tuttavia dimostri il rischio effettivo di subire un danno grave se tornasse nel suo paese di origine (condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine, minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno ed internazionale). Tale minaccia deve essere inerente ad una situazione generale esistente nel Paese di origine di "conflitto armato interno o internazionale" e che la violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto



armato in corso, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza nel territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave.

Infine il permesso di soggiorno umanitario, che viene rilasciato quando non sussistono i requisiti per l'asilo politico, né tantomeno quelli per la protezione sussidiaria. Si ha diritto a tale permesso quando sussistono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali dello Stato italiano.

I rapporti COI reperibili descrivono varie e gravi criticità che interessano il tessuto sociale del Gambia, ma fra di esse non vi è lo scontro fra le diverse comunità religiose, sicché tutta la vicenda narrata si restringe alla situazione denunciata dall'appellante, relativa al procedimento penale cui verrebbe sottoposto per i reati commessi ove rientrasse in Patria.

Anche se deve essere negata la sussistenza di un diffuso stato di violenza verso la popolazione su tutto il territorio del Gambia, però non se ne può neppure automaticamente inferire il perfetto stato di sicurezza per tutti i civili ed in particolare per i soggetti più deboli, fra i quali merita di essere incluso l'appellante. Le ragioni di particolare fragilità dell'appellante vanno individuate, sotto il profilo oggettivo nella incerta e difficile fase di transizione sociale da un modello governativo di stampo totalitario con uno dichiaratamente democratico. L'ex Presidente - sconfitto alle elezioni del 2016 - ha lasciato il Paese, ma la situazione sociale è ancora in fermento, tanto da rappresentare una oggettiva, anche se transitoria, giustificazione di un rientro posticipato.

Ne deriva perciò che la situazione di criticità dovuta al disordine complessivo del Paese, anche in seguito alla transizione in atto ed alle "primitive" strutture giudiziarie e carcerarie sotto il profilo della tutela dei diritti individuali, giustificano l'accoglimento della domanda subordinata.

Ammette, sussistendone i presupposti di legge, l'appellante al patrocinio a spese dello Stato

Spese compensate

p.q.m.

La Corte d'Appello di Trieste, Sezione I<sup>a</sup> civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:





-accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dalla ordinanza 27.12.2016 Tribunale di Trieste riconosce a (alias la protezione umanitaria e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;

-compensa la spese di lite.

Trieste, li 11 luglio 2017

Il Presidente est.  
*dott. Giuseppe de Rosa*

